

Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini?

(teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015, n. 173)

20 gennaio 2017 - Sala Alessi – Palazzo Marino (P.zza della Scala, n. 2) – 9,15 -18,00

Saluti dalla Vicesindaco:

Buongiorno a tutti, e grazie di essere qui con noi, in Sala Alessi, a discutere di un tema che ci sta molto a cuore.

La legge 173 di cui oggi parliamo ha finalmente riconosciuto un importante principio, quello del diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affidamento familiare. Finalmente il rapporto consolidato tra il minore e la famiglia affidataria dovrà essere tenuto in considerazione qualora la famiglia affidataria chieda di poter adottare il minore o, comunque, dovrà essere tutelato qualora il minore torni nella famiglia di origine o venga affidato oppure adottato da altra famiglia.

Una innovazione legislativa che attendavamo da tempo e che siamo particolarmente contenti di discutere oggi, in modo concreto, propositivo e critico, come è nella tradizione di questa città. Milano è una città aperta e innovativa soprattutto per questo, per la volontà di riflessione e di approfondimento che manifesta davanti alle sfide che una realtà in continua evoluzione ci pone. Per capire prima di agire.

Questo vale a maggior ragione per la legge sulla tutela della continuità affettiva dei minori, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto per la sua complessa applicazione, che chiede ai giudici di valutare secondo criteri di legge una materia profonda e intricata come quella dei sentimenti umani. Si è molto parlato della nozione di «prolungato periodo di affidamento» e della sua rilevanza per la creazione di un rapporto affettivo consolidato con la famiglia affidataria, circostanza che va accertata caso per caso.

L'obiettivo è risolvere situazioni di conflitto laceranti per un bambino, ma è anche impossibile - dobbiamo esserne consapevoli - stabilire regole rigide per vicende umane complicate, ciascuna con caratteri propri.

In secondo luogo perché l'affidamento - non dobbiamo dimenticarlo mai - è stato introdotto nel nostro ordinamento con lo scopo di accogliere temporaneamente un bambino privo di un ambiente familiare idoneo.

L'affidamento ha dunque l'obiettivo di dare cura e affetto al minore, permettendogli di essere poi reintegrato nella propria famiglia quando le criticità siano state superate. Ma la realtà del disagio familiare è spesso intricata e di difficile soluzione. Così l'affidamento sempre più frequentemente si prolunga nel tempo, ben oltre i ventiquattro mesi. Ma non può diventare una scorciatoia all'adozione, né creare aspettative la cui delusione è spesso molto dolorosa.

È in questa complessità di elementi ed affetti da bilanciare che io vedo la specifica responsabilità del Comune, che attraverso i suoi centri per l'affidamento deve informare ed accompagnare nel modo più chiaro e completo possibile le famiglie che intraprendono questo percorso. Anche grazie all'opera di riflessione che farete voi quest'oggi.

Non mi resta dunque che augurarvi buon lavoro.

Anna Scavuzzo